

Da "gianluca.morrone.d6175a" <gianluca.morrone.d6175a@ingpec.eu>

A "belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it" <belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it>, "Segreteria comune di Belvedere Marittimo" <belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it>, "UTC Belvedere Marittimo" <belvederemarittimo.cs.utc@pec.it>, "Avv Maradei V" <avv.vincenzomaradei@pec.giuffre.it>, "PREFETTURA COSENZA" <protocollo.prefcs@pec.interno.it>

Data mercoledì 22 luglio 2020 - 17:11


**DECRETO DI ESPROPRIO ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. n° 327 del 08 giugno 2001-Esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 1939/17 del 12 dicembre 2017-**

Con la presente si trasmette DECRETO DI ESPROPRIO ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. n° 327 del 08 giugno 2001-Esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 1939/17 del 12 dicembre 2017-

Il Commissario ad acta  
Ing. Gianluca MORRONE

**Allegato(i)**

Trasmissione Decreto Finale Commissario ad Acta - Ing. Gianluca Morrone del 22-07-2020-signed.pdf (1341 Kb)





Gianluca Morrone -  
Via Roma n.24- 87036 Rende (CS)  
Tel 0984443000- cell. 3403527321  
C.F. MRRGLC75P02D086I  
email: giangimorrone@gmail.com  
pec: gianluca.morrone.d6175a@ingpec.eu

SETTORE ECONOMICO  
del Comune di Belvedere Marittimo  
RESP. DOTT.SSA ANTONIETTA GROSSO CIPONTE  
belvederemarittimo.cs.ragioneria@pec.it

ALLA COMMISSIONE STRAORDINARIA DI LIQUIDAZIONE  
DEL COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO (CS)

PRESIDENTE OSL  
DOTT. ANTONIO COSCARELLI  
belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

AL SEGRETARIO COMUNALE  
del Comune di Belvedere Marittimo  
belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

AL SINDACO  
del Comune di Belvedere Marittimo  
belvederemarittimo.cs.segreteria@pec.it

ALL'UFFICIO TECNICO  
del Comune di Belvedere Marittimo  
belvederemarittimo.cs.utc@pec.it

TIRRENIA IMMOBILIARE S.A.S.  
c/o Avv. VINCENZO MARADEI  
avv.vincenzomaradei@pec.giuffre.it

AL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI COSENZA  
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COSENZA  
[protocollo.prefcs@pec.interno.it](mailto:protocollo.prefcs@pec.interno.it)

Oggetto: Commissario ad acta, Ing. Gianluca Morrone per l'esecuzione sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n. 1939/17 del 12 dicembre 2017, pronunciata sul ricorso proposto da Tirrenia Immobiliare S.a.s contro il Comune di Belvedere Marittimo, per l'ottemperanza della sentenza del medesimo Organo giurisdizionale n.2174/2016 - DECRETO DI ESPROPRIO ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. n° 327 del 08 giugno 2001.

Il sottoscritto Ing. Gianluca MORRONE, incaricato con decreto N. 91208/13.4/Gab del 04/10/2019 della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo di Cosenza di espletare la funzione di Commissario "ad acta" a conclusione degli adempimenti di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n.1939/17 in data 12 dicembre 2017, trasmette in allegato il Decreto di Esproprio redatto ai sensi dell'art.42-bis del D.P.R. n° 327 del 08 giugno 2001.

Pertanto, con la presente, si conclude la propria azione amministrativa relativa al procedimento in oggetto.

Distinti saluti

Rende, lì 22/07/2020

Il Commissario ad Acta

Ing. Gianluca MORRONE

Firmato digitalmente da:

MORRONE GIANLUCA

Firmato il 22/07/2020 16:58

Seriale Certificato: 69781466789635679204563086266172041740

Valido dal 07/11/2019 al 06/11/2022

ArubaPEC S.p.A. NG CA 3



# COMUNE DI BELVEDERE MARITTIMO

(Provincia di Cosenza)

## DECRETO DEL COMMISSARIO AD ACTA AD ESPLETAMENTO DEGLI ADEMPIMENTI DI COMPETENZA DELL'INCARICO RICEVUTO DALLA PREFETTURA - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI COSENZA CON NOTA NR.91208/13.4/GAB

**OGGETTO:** *Acquisizione coattiva sanante ex art.42-bis del D.P.R. n.327/2001 dei beni distinti al NCT, foglio di mappa n.28 particelle originarie 195 e 196 ora n°436,437,438 al Patrimonio Comunale dell'area utilizzata per la realizzazione di "240 posti auto a raso". - località Marina -Ordinanze T.A.R. Calabria n° 2174/2016" Tirrenia Immobiliare S.A.S.*

### IL COMMISSARIO

#### Premesse e motivazioni

- Con delibera della Giunta Comunale n° 478 del **11.09.1996** è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di "Costruzione di n° 240 posti auto a Raso "e contestualmente a norma dell'art. 1 della legge 03.01.1978, n° 1 è stata dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza dell'esecuzione dei relativi lavori, oltre a stabilire che il procedimento espropriativo dovrà avere inizio dalla data di immissione in possesso ed ultimato entro cinque anni dalla suddetta data.
- Con decreto d'occupazione n° 3869 del **29.06.1998** è stata disposta l'occupazione d'urgenza degli immobili necessari all'esecuzione dei lavori di che trattasi, identificando tra le ditte soggette a procedura espropriativa i signori Leo Servidio Francesco, Luigi e Ugo, proprietari dei terreni interessati dalla procedura espropriativa così identificati "partita 6034 foglio di mappa n° 28 parte della particella n° 195 e 196- superficie prevista da espropriare mq. 507.
- Nello stesso Decreto viene riportato che l'occupazione dovrà avvenire entro 3 (tre) mesi dalla data del provvedimento sopra richiamato e non potrà protrarsi oltre il termine di anni 5 (cinque) dalla data di immissione in possesso;
- In data **30.09.1998** l'Arch. Salvatore Martorelli, in qualità di progettista e direttore dei lavori, su autorizzazione del Comune di Belvedere Marittimo con atto n° 3869 del 29.06.1998, alla presenza dei testimoni Marino Giuseppina, nata a Belvedere Marittimo (CS) il 09.03.1961 e Castoro Franco nato a Belvedere il 04.08.1977, ha redatto l'atto di "occupazione d'urgenza di beni stabili stato di consistenza - Immissione nel possesso relativa alla Partita n.6034 del foglio n.28 particelle n.195 e n.196;
- Con nota del **29.03.1999** acquisita al protocollo del Comune di Belvedere Marittimo con nr.1934 del 30/03/1999, l'Avv. Walter Capano comunica che il terreno identificato con partita 6034 foglio di mappa n° 28 particella n° 195 e 196 risulta essere di proprietà della Tirrenia Immobiliare S.a.s di Vincenzo Musacchio nato a San Demetrio Corona il 25.08.1935 per acquisto fattone con atto del notaio Amato del 25/02/1995, Rep.70649,

Rac.13250;

*-Con decreto 2249/UTC del 16.06.2003, viene protratta l'efficacia del decreto di occupazione n° 3869 del 29.06.1998 fino al 30.09.2003;*

*-Con decreto di espropriazione n° 5913 del 29.09.2003 a firma del Sindaco del Comune di Belvedere Marittimo sono stati definitivamente espropriati a favore del Comune gli immobili occorrenti per la realizzazione della costruzione di n°240 posti auto a raso. In tale decreto tra le ditte espropriate risulta presente: la Leo Servidio Francesco, L. e U. (Soc. Tirrenia Immobiliare di Vincenzo Musacchio nato a San Demetrio Corone il 25.08.1935, la cui entità d'esproprio riguarda il foglio di mappa n 28 parte della particella n°195 e n°196 superficie espropriata mq. 507;*

*-La Corte di Appello di Catanzaro con propria sentenza n° 83/2009, nel rigettare la domanda, ha affermato l'inesistenza della dichiarazione di pubblica utilità di cui alla delibera di Giunta Comunale n°478/1996, per la mancata previsione dei termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori di cui all'art 13, l.n.2359/1865. Di conseguenza, la Corte ha affermato che il decreto di esproprio n° 5913 del 29.09.2003 è stato emesso in carenza di potere, in quanto emesso sulla base di una dichiarazione di pubblica utilità giuridicamente inesistente;*

*-La sentenza del TAR Calabria n° 2174/2016 oltre a confermare la inefficacia del decreto di Occupazione n° 3869/1998, nonché ultimo decreto emesso in data 29.09.2013 n° 5913, ha imposto a questo Comune, affinché l'interesse primario della parte lesa possa essere soddisfatto, di rinnovare la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'eventuale acquisizione del fondo per cui è causa, adottando, all'esito di essa, un provvedimento col quale lo stesso, in tutto od in parte, sia alternativamente:*

- a) Acquisito non retroattivamente al suo patrimonio indisponibile;*
- b) Restituito in tutto od in parte al legittimo proprietario entro novanta giorni previa ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione;*

*Nel primo caso, il provvedimento di acquisizione:*

*-Dovrà specificare se ad interessare l'intero compendio occupato, o solo parte di esso, disponendo la restituzione del fondo rimanente entro novanta giorni, previo ripristino dello stato di fatto esistente al momento dell'apprensione;*

*-Dovrà provvedere che, entro il termine di trenta giorni, sia corrisposto al proprietario il valore venale del bene, nonché un indennizzo per il pregiudizio non patrimoniale, forfettariamente liquidato nella misura del 20 % (venti) del medesimo valore venale, detratte le somme già erogate al proprietario, maggiorate dell'interesse legale;*

*-Dovrà recare l'indicazione delle circostanze che hanno condotto all'indebita utilizzazione dell'area e la data dalla quale essa ha avuto inizio e dovrà specificatamente motivare sulle attuali ed eccezionali ragioni d'interesse pubblico che ne giustificano l'emanazione, valutate comparativamente con i contrapposti interessi privati ed evidenziando l'assenza di ragionevoli alternative alla sua adozione;*

*-Dovrà essere notificato al proprietario e comporterà il passaggio del diritto proprietà, sotto condizione sospensiva del pagamento delle somme dovute ovvero del loro deposito effettuato ai sensi dell'art. 20 comma 14 del DPR 8 giugno 2001, n°327;*

*- Sarà soggetto a trascrizione presso la Conservatoria dei Registri Immobiliari a cura dell'Amministrazione procedente e sarà trasmesso in copia all'Ufficio istituito ai sensi*

dell'art. 14, comma 2 del DPR 8 giugno 2001 n°327, nonché comunicato, entro trenta giorni, alla Corte dei Conti, mediante trasmissione di copia integrale;

Sia nel caso a) che nel caso b), il provvedimento da emanarsi dovrà contenere la liquidazione, in favore del ricorrente ed a titolo risarcitorio, di una somma in denaro pari all'applicazione del saggio d'interesse del 5% (cinque) annuo sul valore venale dell'intero bene occupato per tutto il periodo d'occupazione senza titolo, che decorre dalla scadenza del termine finale per l'espropriazione.

- Con decreto Nr.91208/13.4/Gab. della Prefettura -Ufficio territoriale del Governo di Cosenza del 04.10.2019 è stato incaricato di espletare la funzione di Commissario "ad acta" ai fini dell'adempimento di cui alla decisione del Tribunale Amministrativo Regionale della Calabria n.1939/17 in sostituzione dell'Ing. Giuseppe Campana, precedentemente designato con decreto n. 93133/13.4/Gab. in data 20.12.2017

- Con nota inviata il 28/10/2019 a mezzo pec da parte del Commissario ad acta Ing. Gianluca Morrone è stato comunicato al Comune di Belvedere Marittimo e per conoscenza alla Tirrena Immobiliare, che giorno 6 del mese di novembre 2019 si sarebbe insediato. Il 06.11.2019 è stato redatto il verbale di insediamento con disposizione di pubblicazione all'albo pretorio protocollo del 06.11.2019 n.14855. Nello stesso verbale sono state richieste documentazioni tecnico amministrative in riferimento all'esproprio, perfezionate con successive richieste inviate sempre tramite pec al Comune di Belvedere Marittimo in data 03.12.2019, 28.01.2020, 29.01.2020 alle quali gli uffici comunali hanno dato riscontro con note rispettivamente del 11.11.2019, del 11.12.2019 prot. gen. n°16339, del 30.01.2020 inviata mezzo pec e 31.01.2020 inviata a mezzo pec.

Visto che:

- il bene su cui sono stati realizzati "Parcheggi a Raso" " sono utilizzati per scopi di interesse pubblico;

- il bene risulta in esercizio ed utile alla collettività, essendo il bene ormai acquisito al Patrimonio indisponibile Comunale in base al principio giurisprudenziale dell'acquisizione coattiva sanante (art. 42/bis - legge 327/2001), ricorrendo i presupposti che di seguito si riportano:

1. La prevalenza dell'interesse pubblico sul contrapposto interesse privato, che viene valutato attuale e sussistente;
2. Irreversibile trasformazione dell'area occupata a seguito della realizzazione o destinazione dell'opera pubblica;
3. Che lo speciale procedimento acquisitivo è utilizzabile anche per fatti anteriori alla sua entrata in vigore ( comma 8 del medesimo art. 42/bis).

- Considerato che l'art. 42/bis del DPR 327/2001, introdotto dall 'art. 34 della Legge 15.07.2011, n° 111, sancisce che l'Autorità che utilizza un bene immobile per scopi d'interesse pubblico, modificato in assenza di un valido ed efficace provvedimento di esproprio o dichiarativo della pubblica utilità, può disporre che esso sia acquisito al patrimonio indisponibile e che al proprietario sia corrisposto un indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, previa un provvedimento di acquisizione



sanante, dandone comunicazione alla Corte dei Conti mediante trasmissione di copia integrale dell'atto entro 30 giorni dalla emanazione;

- **Ritenuto** di ricorrere alla procedura delineata dal predetto art. 42/bis del DPR 327/2001, in quanto è palese che la situazione venutasi a creare è proprio quella ivi prospettata;

- **Considerato** che l'intervenuto acquisto per tale via della proprietà in capo all'Amministrazione consente la formalizzazione dello stesso, anche ai fini della trascrizione presso l'Agenzia del Territorio ed atti susseguenti;

- **Accertato** che ai proprietari degli immobili suddetti non è stata corrisposta alcuna indennità in quanto quella a suo tempo prevista è stata depositata presso la Cassa DD.PP. con provvedimento n° 5761 del 19.09.2003 ed è stata oggetto di ricorso;

- **Ritenuto** che nel caso di specie ricorrono gli estremi per la corresponsione dell'indennizzo per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsto dall'art. 42/bis del DPR 327/2001 (danno da occupazione);

- **Accertato** che l'area occupata, per come emerge dal tipo di frazionamento a firma del geom. Agostino MAGURNO, tecnico incaricato da questo Comune, giusta Ordinanza Sindacale n°80/2015, risulta essere - foglio di mappa n° 28 - particella n° 437 qualità "Semi. Irr. Arb." Classe "2" di superficie mq. 275 (duecentosettantacinque) Reddito Domenicale € 1.07 - Reddito Agrario € 0.50 e particella 438 foglio 28 qualità "Semi. Irr. Arb." Classe "2" di sup mq.33 - Reddito Domenicale € 0.13 - Reddito Agrario € 0.06 ;

- **Considerato** che la superficie iniziale oggetto di esproprio comprendeva le particelle 195 e 196 del foglio 28, le cui superfici complessive erano rispettivamente

Foglio	Particella	Superficie (mq)	Superficie nel piano particellare di esproprio (mq)
28	195	538	490
28	196	420	17

- **La particella numero 196 del foglio 28** è stata soppressa trasformandosi in ente urbano identificato alla particella 411 del foglio 28, la cui superficie risulta sempre essere di mq. 42. Pertanto si denota che, pur cambiando il numero identificativo della particella, la superficie risulta immutata e non è stata oggetto di espropriazione.

Si specifica inoltre, che in un passaggio intermedio, la stessa particella risulta erroneamente identificata dal n.922 e con tale numero viene anche riportato nella "Comunicazione di Inizio Attività edilizia" per la realizzazione della scala di accesso al fabbricato part 922 foglio 28 in ditta Musacchio Carmine presentata al Comune di Belvedere Marittimo in data 30 ottobre 2008 prot. n.17328.

- **La particella numero 195 del foglio 28** ha originato la particella numero 296 e numero 298 con un tipo mappale n. 30438 in atti dal 26.01.2002



Foglio	Particella Originaria		Particella generata	
	n.	Sup. mq	n.	Sup. mq
28	195	538	298	485
			296	53

- *La particella numero 50 del foglio 28, sulla quale è stato edificato il fabbricato avente un'estensione di 1020 mq, questa è stata a sua volta oggetto di frazionamento con tipo mappale n. 30435 del 26.01.2002*

Foglio	Particella originaria		Particella generata	
	n.	Sup. mq	n.	Sup. mq
28	50	1020	296	1015
			297	5

- *La particella numero 296 del foglio 28, originata dal tipo mappale n. 30438 in atti dal 26.01.2002, ora di mq 1068 risulta essere la somma di mq 1015+53, mentre la particella numero 297 risulta essere fuori dall'esproprio in quanto derivante dalla particella numero 50 del foglio 28 e non dalla 195.*
- *La particella numero 298 del foglio 28, in definitiva è la sola ad essere particella interessata dalla procedura d'esproprio, la stessa è stata soppressa con frazionamento del 20.06.2016 CS 0090921 generando le seguenti tre particelle n. 436,437,438 che così si riportano.*

Foglio	Particella originaria		Particella generata	
	n.	Sup. mq	n.	Sup. mq
28	298	485	436	177
			437	275
			438	33

- *La particella numero 436 del foglio 28 risulta esclusa dall'esproprio in quanto già utilizzata ad uso esclusivo dal sig. Musacchio Carmine come risulta dalla SCIA prot. 17328 del 30.10.2008 con la quale è stata richiesta l'autorizzazione per la realizzazione di una scala di servizio che collega l'abitazione all'area parcheggio. Inoltre ad acclarare l'oggetto dell'esproprio è anche la delibera della giunta comunale n°77 del 28.04.2011 con la quale viene data la concessione del suolo pubblico di 450 mq che insiste sulla particella 298 del foglio 28 per la realizzazione di una scala per accedere all'abitazione sovrastante di proprietà del sig. Musacchio Carmine. Inoltre la particella 436 del foglio 28 risulta presentazione vegetazione spontanea oltre che una siepe lungo il perimetro del confine.*
- *La particella numero 438 del foglio 28 anche se priva di manto bituminoso, risulta essere area pertinenziale del parcheggio;*

- *Dal Certificato di Destinazione Urbanistica del Comune di Belvedere Marittimo del 11.12.2019, richiesto dal Commissario ad acta a mezzo pec il 03.12.2019, le particelle n°436 e 437 del foglio 28 ricadono in zona F, la particella 438 di sup mq 33 ricade per come specificato dal Certificato Comunale del 31.01.2020 richiesto dal Commissario ad acta con pec del 29.01.2020 per mq 13 in zona F e mq 20 in zona B1;*

*Tutto ciò premesso, valutati, quindi, gli interessi in conflitto e ritenuto che non sussistono ragionevoli alternative all'adozione del provvedimento di acquisizione sanante ex Art.42-bis del T.U. sulle espropriazioni, attesa l'impossibilità di procedere al ripristino dello stato di fatto preesistente all'occupazione di parte dei terreni, per gli elevati costi di demolizione che le opere realizzate avrebbero comportato e l'indebita utilizzazione dell'area condotta ai danni dei proprietari dall'Autorità espropriante dal 1998 a causa dell'inefficacia del decreto di occupazione (sentenza TAR 2174/2016). Vista la perizia di stima relativa ai terreni de quo e nello specifico foglio 28 particelle 436,437 e 438 redatta dal sottoscritto ing. Gianluca Morrone in relazione alla valutazione all'attualità dei predetti beni, in esecuzione della Sentenza del TAR Calabria 2174/2016, si è stabilito quanto segue:*

1. *All'acquisizione in favore del Comune di Belvedere della particella numero 437 di mq 275 e particella numero 438 di mq 33 del foglio 28, perché sono interessate dalle opere relative al parcheggio (muri, bitume e aiuola), il cui valore dell'indennità d'espropriazione rinnovato all'attualità da corrispondere ai legittimi proprietari è di € 8.140,00 (particella numero 437) + € 1.984,80 (particella numero 438) per un valore complessivo di € 10.124,80.*

*A titolo di indennizzo per pregiudizio non patrimoniale del bene, verrà corrisposta alla ditta proprietaria la somma di € 2.024,96 (20 % del valore venale).*

2. *Alla restituzione della particella di terreno catastalmente individuata al foglio 28 particella numero 436, perché non essendo interessate da trasformazioni, può essere restituita alla ditta proprietaria.*

3. *Indennità di occupazione a titolo risarcitorio corrispondente all'applicazione del saggio d'interesse dei 5% annuo sul valore venale dell'intero bene occupato p.lle 436,437,438 del foglio 28( ex particelle 195 e 196 del foglio 28) di mq 485,00 per tutto il periodo di occupazione senza titolo,(anni 1998-2020) pari a € 16.132,20.*

*Ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327, nonché degli artt. 7 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, si è data comunicazione in data 11/02/2020 tramite PEC, in applicazione dell'art. 42-bis del D.P.R. 08 giugno 2001, n. 327 recante: "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità" (nel testo introdotto dall'art. 34, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111), dell'Avvio del Procedimento per l'acquisizione, al patrimonio indisponibile del terreno identificato alla particella numero 437 del foglio n. 28 di mq 275,00, e particella numero 438 di mq 33 per complessivi mq 308,00, nonché alla restituzione alla ditta proprietaria della restante particella 436.*

Nello stesso avvio del procedimento si invitava, qualora le parti interessate ritenessero opportuno, a presentare memorie scritte e documenti inerenti il procedimento ed eventualmente a fornire gli opportuni chiarimenti entro 10 (dieci) gg. dal ricevimento dello stesso. A tale richiesta non si è avuto nessun riscontro e osservazione da parte degli interessati oltre il termine fissato dei dieci giorni che è stato incrementato per l'emergenza " covid 19" in base a quanto riportato nei commi 1 e 5 dell'art.103 del Decreto Legge 17 marzo 2020 e ss.mm.ii.

**Considerato** che occorre procedere alla copertura finanziaria degli adempimenti connessi all'atto di acquisizione, il sottoscritto **ha proceduto**:

- **in data 31/03/2020** con propria nota avvenuta a mezzo PEC, indirizzata ai soggetti di competenza del Comune, compreso la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, **alla richiesta dell'individuazione dei Capitoli di spesa su cui imputare le spese per l'esecuzione della sentenza del TAR n.1939/17 del 12/dicembre 2017;**
- **in data 12/05/2020** con propria nota avvenuta a mezzo PEC, indirizzata ai soggetti di competenza del Comune, compreso la Commissione Straordinaria di liquidazione del Comune di Belvedere Marittimo, **al sollecito della richiesta di cui al punto precedente, integrandola con uno schema economico dettagliato di seguito riportato**

Indennità Espropriativa	28.281,96 €
Imposta di registro (9% imponibile) art.10 comma 1 D.Lgs n°23/2011	2545,38 €
Imposta Catastale ed ipotecaria art.26 comma 1 D.Lgs n°104/2013	100,00 €
Tributi per trascrizioni e voltura	90,00 €
Spese processuali in favore della parte ricorrente di 1500,00 € oltre spese accessorie (CAP 4% ed IVA 22%), per come riportato nella sentenza del TAR Calabria n°2174/2016 Reg.Prov.Coll	1903,20 €
Onorario Commissario ad ACTA 1000,00 per come riportato nella sentenza del TAR Calabria n°2174/2016 Reg.Prov.Coll	1000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>33920,54€</b>

**Visto :**

- che il Comune di Belvedere Marittimo con nota nr.6703 del 23/05/2020 ha richiesto al TAR Calabria chiarimenti circa l'azione esecutiva del Commissario ad acta nei confronti del Comune di Belvedere Marittimo, dichiarato Ente dissestato con deliberazione del CC. n.71 del 30/10/2019;
- l'ordinanza collegiale numero 1169/2020 emessa dal TAR Calabria che così riporta: "Ritenuto che, in ragione della natura dell'attività che deve essere posta in essere dal Commissario ad acta in ottemperanza alla sentenza della sentenza di questo TAR n. 2174/2016, non essendo essa limitata al solo pagamento di una somma di denaro, debba affermarsi la permanenza della competenza del Commissario ad acta ad adottare gli atti amministrativi di ottemperanza, le cui spese debbono essere poste a debito fuori dal bilancio comunale ed inserite nella massa passiva di cui all'art.254 TUEL";

- Che con nota nr.9112 del 16/07/2020 il responsabile del settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo ha trasmesso la nota prot. 9082 del 15/07/2020 con la quale l'Osl ha autorizzato il pagamento delle spese relativo al procedimento in oggetto, pari ad Euro 5.638,58, da anticipare in conto gestione commissariale.  
Nella nota nr.9112 del 16/07/2020 viene indicato che il capitolo su cui imputare le somme di cui sopra è il 2992/0 del redigendo bilancio 2020.

## **DECRETA**

*per quanto in narrativa che qui si intende integralmente trascritto e riportato*

- 1) Di rinnovare, per i motivi di cui in premessa, la valutazione di attualità e prevalenza dell'interesse pubblico all'acquisizione del diritto di proprietà dei beni distinti al Nuovo Catasto Terreni alle particelle del foglio 28 numero 437 di complessivi mq 275 e particella numero 438 di complessivi mq 33.
- 2) L'acquisizione coattiva sanante non retroattiva, al patrimonio indisponibile del Comune di Belvedere Marittimo (CS) con sede in via M. Mistorni, 1 Belvedere M.mo (CS), Codice Fiscale e Partita IVA 00346830789, dei beni distinti al Nuovo Catasto Terreni, foglio di mappa numero 28 del Comune di Belvedere Marittimo particelle numero 437 e numero 438.
- 3) Che dette aree, sono trasferite in proprietà in capo al Comune di Belvedere Marittimo (CS) con sede in via M. Mistorni, 1 Belvedere M.mo (CS), Codice Fiscale e Partita IVA 00346830789, nella qualità di autorità che utilizza i beni, ad ogni effetto di legge ai sensi del disposto dell'art.42-bis del D.P.R. n°327/2001 e ss.mm.ii..
- 4) Di dare atto nel caso di specie che **occorre procedere** nei confronti della e la società Tirrenia Immobiliaria S.a.s (P.Iva:00965270788), con sede in Via Mattia Preti 2 - 87021 Belvedere Marittimo (CS), **alla corresponsione degli indennizzi** per il pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale previsti dall'art.42-bis del D.P.R. 327/2001 e a titolo risarcitorio per il periodo di occupazione senza titolo, dei relativi interessi sul valore venale del bene in forza alla quantificazione dell'indennizzo di cui all'art.42-bis del D.P.R. 327/2001 e ss.mm.ii, così quantificati:
  - a. in riferimento alla particella numero 437 di mq 275 e alla particella numero 438 di mq 33 del foglio 28, interessate dalle opere relative al parcheggio (muri, bitume e aiuola), il valore dell'indennità d'espropriazione rinnovato all'attualità da corrispondere ai legittimi proprietari è di € 8.140,00 (particella numero 437) + € 1.984,80 (particella numero 438) per un valore complessivo di € 10.124,80. A titolo di indennizzo per pregiudizio non patrimoniale del bene, verrà corrisposta alla ditta proprietaria la somma di € 2.024,96 (20 % del valore venale).
  - b. Indennità di occupazione a titolo risarcitorio corrispondente all'applicazione del saggio d'interesse dei 5% annuo sul valore venale dell'intero bene occupato p.lle 436,437,438 del foglio 28 (ex particelle 195 e 196 del foglio 28) di mq 485,00 per tutto il periodo di occupazione senza titolo, (anni 1998-2020) pari a € 16.132,20.



5) Di dare atto, altresì:

- che la presente disposizione è da considerarsi quale titolo dichiarativo di natura documentale idoneo per le formalità suddette, sia in relazione ai terreni acquisiti, che in relazione all'inserimento dei beni nei registri immobiliari e catastali;
- che in forza del presente provvedimento, sono automaticamente estinti tutti i diritti reali o personali gravanti sui beni.

6) Di imputare la somma complessiva di euro 33.920,54 (trentatremilanovecentoventi/54) così ripartita:

a) sul capitolo 2992/0 del redigendo bilancio 2020, la somma di euro 5.638,58 (cinquemilaseicentotrentotto/58) riferita agli oneri di registrazione, imposte, spese processuali ed onorari, così ripartita:

Imposta di registro (9% imponibile (€ 28.281,96 )) art.10 comma 1 D.Lgs n°23/2011	2.545,38 €
Imposta Catastale ed ipotecaria art.26 comma 1 D.Lgs n°104/2013	100,00 €
Tributi per trascrizioni e voltura	90,00 €
Spese processuali in favore della parte ricorrente di € 1.500,00 oltre spese accessorie (CAP 4% ed IVA 22%), per come riportato nella sentenza del TAR Calabria n°2174/2016 Reg.Prov.Coll	1.903,20 €
Onorario Commissario ad ACTA € 1.000,00 per come riportato nella sentenza del TAR Calabria n°2174/2016 Reg.Prov.Coll	1.000,00 €
<b>TOTALE</b>	<b>5.638,58€</b>

b) sulla massa passiva l'intera somma dell' indennità Espropriativa pari ad euro 28.281,96 (ventottomiladuecentoottantuno/96) :

Indennità Espropriativa	28.281,96 €
-------------------------	-------------

7) Di trasmettere copia della presente disposizione al responsabile del Settore Tecnico - Urbanistica e altresì, al Responsabile del Settore Economico per i necessari adempimenti di rispettiva competenze.

8) Di trasmettere copia della presente disposizione alla Commissione Straordinaria di Liquidazione del Comune Di Belvedere Marittimo, Via Maggiore Mistorni n.1-87021 Belvedere Marittimo(CS) per l'inserimento nella massa passiva.

9) Di notificare il presente decreto alla società Tirrenia Immobiliaria S.a.s (P.Iva:00965270788), con sede in Via Mattia Preti 2 - 87021 Belvedere Marittimo (CS) a mezzo del messo comunale presso il domicilio eletto.

10) Di demandare al Responsabile del Settore Economico del Comune di Belvedere Marittimo (CS) l'impegno delle somme e provvedere al pagamento per quanto riguarda le somme da imputare al Bilancio.

11) Di demandare al Responsabile del Settore Tecnico -Urbanistica del Comune di

*Belvedere Marittimo (CS):*


- I. la registrazione del presente atto ed altresì la trascrizione e voltura del presente atto presso il Servizio di Pubblicità Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate-Territorio (Conservatoria dei registri immobiliari) di Cosenza, esonerando il Conservatore da ogni e qualsiasi responsabilità,*
- II. la trasmissione del presente provvedimento alla procura Regionale della Corte dei conti della Calabria entro il termine di cui al comma 7 dell'art.42-bis del D.P.R. 327/2001.*
- III. la trasmissione, ai sensi e per gli effetti dell'art.14, comma 1, del T.U. sulle espropriazioni, copia del presente provvedimento all'ufficio istituito ex art.14 comma 2, del medesimo T.U..*

*12) Di disporre la pubblicazione del presente Atto all'Albo Pretorio on-line del Comune di Belvedere Marittimo.*

*Rende (CS), li 22/07/2020*

*IL Commissario ad Acta*

*Ing. Gianluca MORRONE*

A large, stylized handwritten signature in dark ink, likely belonging to Ing. Gianluca MORRONE, is written over a horizontal line. The signature is fluid and cursive, with a long horizontal stroke extending to the left.